

Roma, 16 Settembre 2011

CIRCOLARE N. 07/2011

Prot. 138/2011
Sez. II/1

**A TUTTI GLI ISTITUTI ASSOCIATI
LORO SEDI**

Oggetto: PARTE DOMANI 17 SETTEMBRE L'IVA AL 21% -

Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale di oggi, 16 settembre, entrano in vigore le modifiche apportate dalla legge di conversione al citato DL 138/2011, ivi compreso l'innalzamento dell'aliquota ordinaria IVA **dal 20 al 21%-**
Restano invece **invariate** le aliquote ridotte **del 4 e del 10%-**

Pertanto tutte le fatture emesse sino alla data del 16 settembre dovranno evidenziare l'aliquota IVA al 20%, mentre quelle emesse dal giorno dopo, dovranno evidenziare la nuova aliquota IVA al 21%-

Si ricordano brevemente qui di seguito le regole che riguardano gli obblighi di fatturazione, e quindi **la data nella quale** occorre fatturare:

- le cessioni di beni mobili si considerano effettuate **all'atto** della **consegna** o della **spedizione**;
- le cessioni di beni immobili si considerano effettuate all'atto della stipulazione del rogito notarile;
- le cessioni di beni (mobili e immobili) con effetti costitutivi o traslativi differiti rispetto agli eventi di cui sopra si considerano effettuate nel momento in cui si producono tali effetti, con il limite temporale di un anno per i beni mobili;
- le prestazioni di servizi si considerano effettuate con il **pagamento del corrispettivo**, indipendentemente dall'avvenuta esecuzione, in tutto o in parte, della prestazione.



Associazione
Italiana
Vigilanza

www.assiv.it

CIRCOLARE ASSIV

ATTENZIONE: Il soggetto IVA può ricorrere alla **fatturazione differita** che di solito avviene alla fine del mese di consegna o spedizione dei beni nel caso in cui i beni siano accompagnati dal DDT, di conseguenza si applica **l'aliquota ordinaria del 21%**, se la consegna o spedizione dei beni avviene a partire dal 17 settembre. Se invece la consegna è avvenuta prima del 17 settembre allora, anche se la fattura riporterà una data successiva (es. 30 settembre), l'aliquota da applicare su quelle cessioni **sarà ancora del 20%-**

Sempre in applicazione dei principi generali del tributo, gli **acconti pagati prima del 17 settembre** sono soggetti all'aliquota del 20%, mentre al saldo, pagato dopo, si applica l'aliquota del 21%. Le eventuali note di accredito emesse dal 17 settembre devono riportare l'aliquota ordinaria del 20% se la fattura, oggetto di rettifica, relativa all'operazione originaria è stata emessa prima di tale data.

Se il servizio non è ancora stato reso, o la merce non ancora consegnata o spedita, **è comunque possibile procedere alla fatturazione anticipata sino ad oggi 16 settembre con aliquota al 20%, indipendentemente dalla data in cui avverrà l'effettivo pagamento.**

Si rammenta, inoltre che i **pagamenti ai professionisti** che hanno emesso avviso di parcella, se avverranno a partire da domani dovranno scontare la nuova aliquota del 21%. E' consigliabile pertanto richiedere agli stessi una remissioni dell'avviso prima di procedere al pagamento.

Cordiali saluti.

Dott. Marco Caviglioli
Consigliere Delegato alla Tesoreria

s. e. ed o.



Aderente alla CONFINDUSTRIA